

Quesito in materia di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'attività autoriparazione L. 5 febbraio 1992, n. 122. Parere preso nella seduta del 12 settembre 2001.

Commissione provinciale per
l'Artigianato di Padova
Via Filiberto, 34
35122 PADOVA

Con nota del 25 maggio 2001, prot. n. 1080, Codesta Commissione chiedeva se ad un soggetto con diploma di qualifica di <<disegnatore meccanico con elaboratori>> di durata triennale, il quale abbia svolto un solo anno di lavoro in qualità di operaio qualificato, possa essere riconosciuto il possesso dei requisiti – tecnico professionali di cui all'art. 7, comma 2 della L. 122/92, necessari per svolgere l'attività di autoriparatore.

La scrivente Commissione ritiene che il soggetto in questione non sia in possesso dei richiesti requisiti – tecnico professionali, poiché la normativa sopra richiamata prevede che sia necessario quale titolo di studio per chi non ha svolto almeno tre anni di attività in qualità di operaio qualificato in una impresa del settore alternativamente: 1) un diploma di laurea; 2) un diploma di istruzione secondaria superiore; 3) un altro titolo di studio a carattere tecnico - professionale attinente l'attività. In particolare si rimarca come il titolo di studio di disegnatore meccanico con elaboratori non possa essere considerato attinente all'attività di autoriparatore.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
geom. Gianni Maran